

# **BVGer D-6467/2019 vom 10. November 2020**

Bundesverwaltungsgericht, 2020-11-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-6467\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-6467_2019)

FR: TAF D-6467/2019 du 10 novembre 2020

IT: TAF D-6467/2019 del 10 novembre 2020

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), ha subito una parziale modifica legislativa ed un cambiamento di denominazione in legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Essendo che le disposizioni di tale testo normativo che verranno citate dappresso, non hanno subito alcuna modifica rispetto alla LStr, si utilizzerà nella presente sentenza la nuova denominazione (LStrI). Presentato tempestivamente (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

### **E. 3**

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

### **E. 4.1**

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi).

### **E. 4.2**

Chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate, contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter senz'altro rinviare alla medesima per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

### **E. 5.1**

Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto i motivi d'asilo dichiarati dal ricorrente come inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Egli avrebbe difatti rilasciato delle allegazioni inerenti le presunte persecuzioni subite in patria, stereotipate, prive di dettagli personali o significativi, come pure non avrebbe fornito un racconto coerente circa quanto accadutogli, l'identità dei suoi persecutori come pure riguardo al suo timore, che si sarebbe pure rivelato molto generico ed a momenti anche confuso. Inoltre, a differenza di quanto allegato dal richiedente, dal comportamento tenuto dai poliziotti, non risulterebbe che questi non volessero accettare la denuncia della moglie, poiché si sarebbe trattato del "(...)" come da lui allegato, bensì, al contrario, perché la coniuge non sarebbe stata in grado di fornire delle informazioni chiave, che avrebbero permesso alla polizia di aprire un'indagine. Anche per quanto attiene il mezzo di prova sottoscritto da K. \_\_\_\_\_, risulterebbe nell'insieme evidente come il medesimo si fonderebbe unicamente su di un racconto od una versione di fatti fornito dall'interessato o da sua moglie, riportando però delle affermazioni che il medesimo ricorrente, durante l'audizione, avrebbe ritrattato o modificato. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha posto in dubbio l'attendibilità del fatto da lui evocato soltanto nel verbale sulle generalità, ovvero che nel (...) sarebbe stato arrestato in quanto sospettato, poiché l'avrebbe dichiarato soltanto alla fine della stessa audizione, e tale circostanza non sarebbe invece più stata da lui ripetuta in sede d'audizione sui motivi, benché ne avesse avuto l'occasione. Neppure dal profilo dell'art. 3 LAsi, vi sarebbero degli elementi atti a far ritenere, che nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka, potrebbe essere esposto a dei seri pregiudizi, in un prossimo futuro e con un'alta probabilità.

### **E. 5.2**

Il ricorrente, nel proprio gravame ed in sunto, ritiene che il provvedimento sindacato si fonderebbe su di un accertamento inesatto ed incompleto delle sue allegazioni, che non le avrebbe analizzate nella loro globalità ed in rapporto alla situazione politica del suo Paese d'origine, soprattutto in ordine al fondato timore di persecuzione. In punto alle incongruenze e vaghezze delle sue allegazioni, osserva dapprima come la coerenza e la verosimiglianza delle stesse vadano vagliate in modo globale, considerando nel complesso la situazione nella quale egli si sarebbe trovato nel Paese d'origine, di timore per la sua vita ed incolumità fisica. In seguito, passa in rassegna alcune delle incoerenze denotate dalla SEM nella decisione avversata. In merito, essenzialmente conferma che il suo ultimo indirizzo di residenza sarebbe F. \_\_\_\_\_ (...), essendo intervenuto un mero problema di traduzione nel contesto delle audizioni, non conoscendo egli la lingua inglese. Sottolinea peraltro che le persone che lo avrebbero aggredito e minacciato il (...) come pure che si sarebbero presentate in seguito al suo domicilio, non si sarebbero identificate, ma risulterebbe evidente che si trattasse di uomini del "(...)", essendo usi alla violenza contro l'etnia tamil ed il comportamento da loro tenuto. Le minacce da parte dei medesimi

proseguirebbero, tanto che la moglie sarebbe infine riuscita a sporgere una denuncia presso le autorità di polizia, che però non avrebbe a tutt'oggi avuto ancora alcun esito, secondo le allegazioni contenute nel suo complemento al ricorso del 27 dicembre 2019. Il mezzo di prova da lui prodotto, non farebbe inoltre che confermare quanto da lui esposto. Infine egli sostiene che a causa della brutalità con la quale procederebbero le autorità srilankesi nei confronti delle persone che sostengono la causa tamil, rischierebbe di essere trattenuto e torturato, nonché arrestato al suo arrivo all'aeroporto di G.\_\_\_\_\_ o di essere in seguito identificato.

## **E. 6**

Il Tribunale rileva in primo luogo come a giusta ragione la SEM abbia ritenuto inverosimili le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente circa i suoi motivi d'asilo, non essendo peraltro le allegazioni ricorsuali dell'insorgente e le prove prodotte in corso di procedura dal medesimo, atte a confutare tale conclusione.

### **E. 6.1**

A titolo meramente esemplificativo, circa l'aggressione che il ricorrente avrebbe subito da persone ignote il (...), le sue dichiarazioni in merito risultano essere impersonali e sommarie. Invero egli, malgrado abbia avuto modo di esporre le stesse più volte, ha sostanzialmente sempre reiterato il medesimo racconto, senza aggiungere alcun elemento di sorta che renda credibile che tale fatto gli sia realmente successo personalmente (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 6; verbale 2, D70, pag. 8 seg.; D87 segg., pag. 10 seg.). Egli non ha ad esempio descritto né il luogo esatto ove sarebbe avvenuta tale aggressione, riferendo soltanto che si trovava con altre 5 o 6 persone, nel suo villaggio, ad affiggere dei manifesti per il partito H.\_\_\_\_\_ (cfr. verbale 2, D87, pag. 10), né i suoi aggressori in modo sufficientemente dettagliato, asserendo unicamente che erano nove persone venute a bordo di motociclette senza targhe, nonché che avrebbero avuto il viso a metà nascosto (cfr. verbale 2, D87, pag. 10). Non ha neppure descritto come egli e le altre persone ivi presenti avrebbero effettivamente reagito alle minacce profferite dai loro aggressori (cfr. verbale 2, D87 segg., pag. 10 seg.) e le sensazioni da lui provate in quel momento. Uguale vaghezza e narrazione stereotipata, sono riscontrabili nei suoi asserti attinenti la visita al suo domicilio di persone sconosciute in data (...) o (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 6; verbale 2, D87, pag. 10 e D93 segg., pag. 11). Difatti, anche se gli è stato richiesto di descrivere assolutamente tutto quello che gli aveva raccontato la moglie, ha unicamente aggiunto alle sue dichiarazioni, che quest'ultima gli avrebbe detto di nascondersi e di non rientrare più a casa, in quanto desiderava che egli restasse in vita ed ella avrebbe continuato a vivere con i loro (...) figli (cfr. verbale 2, D94, pag. 11); nonché che egli pensi che le persone giunte al suo domicilio sarebbero del "...", in quanto sarebbero i singalesi che vogliono eliminare i tamil (cfr. verbale 2, D95 seg., pag. 11). Non ha però di fatto aggiunto alcunché di rilevante alla sua descrizione sommaria e superficiale data in precedenza (cfr. verbale 2, D93, pag. 11). Nelle dichiarazioni rese dal ricorrente in corso di procedura, vi sono inoltre diverse incoerenze, che minano fortemente la credibilità del suo narrato. Invero, in un primo momento egli ha asserito che dopo gli eventi del (...), si sarebbe recato comunque a lavorare i due giorni seguenti (cfr. verbale 2, D87, pag. 10), salvo poco dopo e nella medesima audizione, riferire esattamente il contrario, ovvero che non sarebbe più andato a lavorare dopo tale aggressione (cfr. verbale 2, D106, pag. 12), asserendo pure che non avrebbe più avuto alcun contatto con le persone con le quali avrebbe affisso i manifesti il (...) anche per tale motivo (cfr. verbale 2, D106, pag. 12). Tuttavia, anche quest'ultima affermazione

appare in modo lampante discrepante con quanto narrato dal ricorrente poco dopo, contraddicendosi nuovamente, ovvero che i due giorni dopo l'evento del (...), egli avrebbe continuato a affiggere i manifesti in altri villaggi e ad incoraggiare la gente a votare (cfr. verbale 2, D113, pag. 13). Peraltro interrogato in merito al fatto se prima del (...) egli avesse già ricevuto delle minacce, l'insorgente ha dapprima risposto affermativamente, allegando che però non si trattava di minacce così importanti come quelle successe nel (...) (cfr. verbale 2, D97, pag. 11). Quando subito dopo, e senza alcuna spiegazione, il ricorrente si contraddice, affermando di non essere stato minacciato direttamente, ma che erano unicamente delle persone del suo villaggio che l'avrebbero consigliato di non partecipare a tali attività di propaganda, altrimenti egli avrebbe avuto dei problemi con i militari (cfr. verbale 2, D98 segg., pag. 11).

## **E. 6.2**

Le allegazioni ricorsuali non sono atte neppure a mettere in discussione le argomentazioni contenute nella decisione impugnata, in punto ai mezzi di prova prodotti in causa dal ricorrente, che presentano diverse contraddizioni importanti con le dichiarazioni fornite in corso di procedura dal medesimo. Onde evitare inutili ripetizioni, per quanto attiene lo scritto di K. \_\_\_\_\_ del (...), si può senz'altro rinviare per ulteriori dettagli a quanto già osservato dall'autorità resistente nella decisione impugnata (cfr. p.to II/1, pag. 4 seg.), in quanto i considerandi in merito risultano essere sufficientemente espliciti, dettagliati e motivati (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA e art. 6 LAsi). Circa la denuncia in polizia del (...) che la moglie del ricorrente avrebbe depositato presso la stazione di polizia di C. \_\_\_\_\_, il Tribunale rileva che la stessa contiene diverse incoerenze rispetto a quanto sostenuto dallo stesso ricorrente nel corso dell'audizione federale sui motivi. In particolare, nella traduzione della denuncia prodotta in fase ricorsuale, si legge come l'insorgente si sarebbe recato presso il domicilio dalla madre, subito dopo l'evento occorsogli il (...), allorché invece nel corso d'audizione egli ha affermato di avervi riparato soltanto dopo la visita al suo domicilio da parte di sconosciuti del (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 6; verbale 2, D47, pag. 6). Inoltre, anche le circostanze del (...) riportate nella denuncia precitata, risultano essere discrepanti con quanto asserito dal ricorrente in corso di procedura. La moglie di quest'ultimo, avrebbe difatti dichiarato in polizia secondo il mezzo di prova prodotto in fase ricorsuale, che dopo che delle persone sconosciute avrebbero cercato il marito a casa sua disturbando lei ed i suoi figli, sarebbero andate via minacciando di ucciderlo, nonché che lei si sarebbe presentata il giorno stesso in polizia per denunciare i fatti. Tuttavia, delle minacce di attentare alla vita del ricorrente, non se ne trova alcuna menzione nel racconto fatto dal medesimo in corso di audizione (cfr. verbale 2, D87, pag. 10; D93 segg., pag. 11). Inoltre, egli ha riferito che la moglie si sarebbe recata in polizia non il giorno stesso della visita domiciliare da parte di sconosciuti, bensì a fine (...), ovvero il (...) o il (...) del medesimo mese (cfr. verbale 2, D104, pag. 12). Pertanto, a prescindere dall'autenticità del medesimo mezzo di prova prodotto in fase ricorsuale, viste le importanti contraddizioni contenutistiche rimarcate sopra, la credibilità delle stesse dichiarazioni ivi riportate è messa seriamente in dubbio, ed appare piuttosto agli occhi del Tribunale che la denuncia presentata in polizia, sia stata fabbricata soltanto ai fini di causa, senza però rendere perlomeno verosimili gli asserti resi dal ricorrente, anzi aggiungendo ulteriori elementi incongruenti.

## **E. 7.1**

In secondo luogo, sia concernente l'aggressione che il ricorrente avrebbe subita il (...) che le successive visite al domicilio familiare, anche dopo la sua partenza dal Paese d'origine (cfr. verbale 2, D107 segg., pag. 12), si rileva come gli autori degli episodi narrati, non sono noti, ed il fatto che si tratti di militari del (...) (acronimo per "[...]"), appaiono essere delle mere allegazioni di parte, non supportate dal benché minimo elemento verosimile o probante (cfr. verbale 2, D90 segg., pag. 10 seg.). Indizio in realtà che - a prescindere dalla verosimiglianza dei suoi asseriti - pone in serio dubbio tali sue affermazioni, è il fatto che gli sarebbe stato sufficiente spostarsi presso il domicilio dei genitori, situato in un villaggio poco distante dal suo, certamente noto alle autorità del suo Paese d'origine, per sfuggire alle stesse visite di tali persone sconosciute. Difatti, come da egli dichiarato, i suoi genitori non hanno riscontrato alcuna problematica in merito (cfr. verbale 2, D107, pag. 12). Il timore per la sua vita dichiarato dal ricorrente, appare invero del tutto generico, e rivolto verso tutti i singalesi presenti nel suo Paese d'origine (cfr. verbale 2, D102, pag. 12), e non specificamente verso le autorità dello stesso (cfr. verbale 2, D112, pag. 13). Tale asserto - ritenuto anche quanto già sopra considerato in merito (cfr. supra consid. 6.2) - risulta peraltro pure confermato dalla denuncia depositata in polizia dalla moglie del ricorrente il (...), ove lei stessa avrebbe indicato alle autorità srilankesi che il marito sarebbe espatriato recandosi in Svizzera per chiedere asilo politico. Tale agire, è chiaramente contrario ad un timore soggettivo ed oggettivo per il ricorrente di poter subire, secondo un'alta probabilità ed in un prossimo futuro, dei pregiudizi seri ex art. 3 LAsi da parte delle autorità del suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2, DTAF 2010/57 consid. 2.5. e giurisprudenza ivi citata). Alla luce di tali evenienze, l'attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente apparse soltanto nel corso della prima audizione del (...) febbraio 2018, ovvero che egli sarebbe stato arrestato nel (...) in quanto sospettato, sono seriamente messe in dubbio. Per ulteriori dettagli, si può senz'altro rinviare in merito alla decisione avversata (cfr. p.to II/2, pag. 5), essendo peraltro che il ricorrente non ha contestato specificatamente tali conclusioni nel gravame. Le autorità del suo Paese d'origine hanno peraltro, ed a differenza delle allegazioni contrarie esposte dall'insorgente in corso di audizione (cfr. verbale 2, D103 segg., pag. 12), dato seguito alla denuncia depositata da sua moglie, visto il mezzo di prova presentato del (...). Inoltre, il ricorrente stesso ha allegato che le autorità di polizia, avrebbero riferito alla coniuge che avrebbero svolto delle indagini in merito (cfr. scritto del ricorrente del 27 dicembre 2019). Non appare pertanto che le autorità srilankesi siano implicate nella presunta aggressione del ricorrente e nelle supposte visite domiciliari seguenti, non avendo dimostrato alcun interesse nei suoi confronti, ed avendo invece manifestato di voler assicurare una certa protezione al medesimo, aprendo un'indagine contro i presunti autori (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche la sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3).

## **E. 7.2**

Per il resto, anche considerando l'appartenenza etnica del ricorrente, la sua provenienza, il suo rientro in patria senza un eventuale documento d'identità valido, il suo soggiorno in Svizzera (di [...] anni e [...] mesi), come pure della presentazione di una domanda d'asilo all'estero e della sua età anagrafica, non risultano in una valutazione d'insieme o presi a sé stanti, dei fattori di rischio determinanti suscettibili di fondare un timore oggettivo di poter subire in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo, nel caso di un suo rientro in patria. Invero, non avendo il ricorrente reso verosimile di aver avuto delle problematiche con le autorità srilankesi - come neppure di

fatto con terze persone - e che le stesse risultino pertinenti in materia d'asilo, i fattori sopra descritti confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato dalle autorità srilankesi al suo ritorno o subire dei controlli nel suo luogo d'origine, che però non risultano essere delle misure pertinenti ai sensi dell'asilo (cfr. sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]; sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8, segnatamente consid. 8.5.5, consid. 9.2.4 e 9.2.5). Non vi sono inoltre degli indizi all'incanto, come neppure nelle allegazioni generiche ricorsuali esposte dal ricorrente, che rendano perlomeno verosimile che egli possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico in Sri Lanka e debba in relazione allo stesso temere delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Non v'è neppure da ritenere, all'ora attuale, che il cambiamento di potere nello Stato precitato, abbia comportato un rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone, come peraltro il ricorrente non ha esposto alcuna relazione personale con l'elezione presidenziale del 16 novembre 2019, rispettivamente con le sue conseguenze, che lo possano esporre ad un rischio individuale e fondato di persecuzioni nel caso di un suo ritorno in patria (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-3491/2019 del 12 ottobre 2020 consid. 6.2).

#### **E. 8**

Visto quanto precede, proprio tenendo in considerazione l'insieme delle dichiarazioni del ricorrente come pure la situazione vigente nel suo Paese d'origine, egli non ha né reso verosimile il suo racconto né le sue asserzioni sono rilevanti ai sensi dell'asilo, per indurre il Tribunale a riconoscergli la qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Il ricorso, in merito a questi ultimi punti, non merita pertanto tutela e la decisione impugnata va confermata.

#### **E. 9**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nel caso di specie, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento dell'insorgente.

#### **E. 10.1**

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

#### **E. 10.2**

Nell'impugnata decisione, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come lecita, ragionevolmente esigibile - non essendovi degli ostacoli all'esigibilità della misura né dal profilo della situazione di sicurezza e politica nel suo Paese d'origine, né dal profilo personale dell'interessato - oltretutto possibile. Il ricorrente, avversa anche tali conclusioni, ritenendo essenzialmente l'esecuzione del suo allontanamento come inammissibile ed inesigibile, in particolare vista la situazione vigente in Sri Lanka nonché il suo stato di salute compromesso.

### **E. 10.3**

Dapprima il Tribunale osserva come il ricorrente, non essendo riuscito a dimostrare o rendere verosimile l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere sottoposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni ritenute già sopra inverosimili ed irrilevanti, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nel caso in parola. Inoltre, per gli stessi motivi già sopra enucleati, il ricorrente non è stato in grado di stabilire o di rendere verosimile di possedere un profilo che possa interessare le autorità srilankesi in modo particolare al suo ritorno, né v'è, nel suo caso, l'esistenza di elementi seri ed avverati che fondino un rischio reale e concreto di essere sottoposto ad un trattamento proscritto ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine. La censura ricorsuale in merito, generica e priva di qualsivoglia ulteriore elemento, non è atta a mutare tale valutazione. Proseguendo, e come si vedrà dappresso (cfr. infra consid. 10.4), lo stato di salute del ricorrente non fonda una violazione dell'art. 3 CEDU secondo la giurisprudenza topica in materia resa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; sentenza della CorteEDU Paposhivili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2, DTAF 2011/9 consid. 7.1). Ne consegue pertanto che, l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.

### **E. 10.4**

Neppure sono rilevabili in specie degli indizi che possano rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal profilo della sicurezza del Paese d'origine e/o dal profilo personale. Risulta difatti notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di G.\_\_\_\_\_, nel maggio del 2009, in Sri Lanka non viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sulla totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). In tale contesto il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata nella DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia E.\_\_\_\_\_ ad eccezione della regione di L.\_\_\_\_\_ (per la regione di L.\_\_\_\_\_ cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale D-3619/2016 del 16 ottobre 2017, in particolare consid. 9.5), qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (segnatamente: l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3]). Tale giurisprudenza rimane tutt'ora attuale, malgrado gli avvicendamenti recenti successi in Sri Lanka, anche dal profilo politico, pure a seguito delle elezioni parlamentari del 5 agosto 2020 (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-2130/2017 del 14 ottobre 2020 consid. 9.3.2 con ulteriore riferimento ivi citato). Da notare, che già la precedente DTAF 2011/24, considerava di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la provincia E.\_\_\_\_\_. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, proveniente dalla provincia E.\_\_\_\_\_, e meglio dal distretto di D.\_\_\_\_\_, risulta in modo generale, ragionevolmente esigibile. Neppure dal profilo individuale, possono essere riscontrati dei motivi che rendano inesigibile l'allontanamento dell'insorgente. Il ricorrente, risulta difatti ancora relativamente giovane,

dispone di una buona formazione, e ha allegato di aver sempre lavorato (...) nel suo Paese d'origine dopo gli studi, non avendo problemi finanziari (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04 seg., pag. 4; verbale 2, D52 seg., pag. 7). Perdipiù, dispone in patria di una rete familiare e sociale intatta - con la quale risulta essere tutt'ora in contatto - formata in particolare dalla moglie e dai suoi figli che vivono attualmente presso i suoceri a F. \_\_\_\_\_ (...), come pure dei genitori e del fratello, a B. \_\_\_\_\_, che si mantengono con le loro rispettive attività lavorative (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 4 seg.; verbale 2, D16 segg., pag. 4 segg.), oltreché di diversi zie e zii (...) (cfr. verbale 2, D32 segg., pag. 5). V'è quindi da partire dall'assunto che egli non si ritroverà esposto ad una situazione di minaccia esistenziale in caso di rientro in patria a causa dell'impossibilità di procacciarsi il minimo vitale. Infine, circa il suo stato di salute, per le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). Nel caso in parola, il ricorrente risulta soffrire di diabete, di ipotiroidismo come pure di problemi di colesterolo. Per il tumore cistico alla (...), egli è stato nel frattempo operato con successo in Svizzera, malgrado successivamente egli abbia allegato dei dolori alla parte destra del (...) nonché un mal di testa cronico, problematiche queste ultime per le quali gli sono stati prescritti dei medicinali e delle terapie (cfr. Certificato medico del [...] della [...]). Altresì, sempre per la diagnosi precitata, ai fini riabilitativo-(...), è stata programmata la posa di tre impianti nella (...) (cfr. Certificato medico del [...] dell' [...]). Tali problematiche valetudinarie, non risultano però essere ostative all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato ai sensi della giurisprudenza topica in materia sopra citata. Invero, le eventuali cure e terapie che dovessero risultare ancora necessarie per le patologie summenzionate, potranno senz'altro essere proseguite nel suo Paese d'origine, come segnalatogli a ragione nella decisione avversata dalla SEM, alla quale per il resto si rinvia integralmente (cfr. p.to III/2, pag. 7). Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

#### **E. 10.5**

Da ultimo, non risultano esserci degli impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Per il resto, l'attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta all'epidemia

da Coronavirus (Covid-19) nel Mondo, non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento, in quanto non giustifica la pronuncia di un'ammissione provvisoria, sia dal profilo dell'esigibilità che da quello della possibilità d'esecuzione di tale misura. Risulta difatti compito delle autorità d'esecuzione di organizzare il ritorno del ricorrente non appena possibile (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-38/2019 del 22 ottobre 2020 consid. 12 con ulteriore riferimento ivi citato).

#### **E. 10.6**

Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

#### **E. 11**

Visto quanto sopra esposto, con la decisione impugnata, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Per quanto censurabile, la decisione non è neppure inadeguata (art. 49 PA). Di conseguenza, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

#### **E. 12**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2018 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 18 luglio 2020.

#### **E. 13**

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.